

CAMERA DEI DEPUTATI N. 541

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ORLANDI, BERTINELLI, ROSSI PAOLO, ROMANO, BRANDI, CETRULLO,
REGGIANI, ZUCALI, SILVESTRI, VIZZINI, NAPOLI**

Presentata il 9 ottobre 1963

Concessione di un contributo a carico dello Stato in favore delle gestioni per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i marittimi della pesca ed estensione dell'assistenza ospedaliera in favore dei familiari dei marittimi stessi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 23 del regio decreto-legge 23 settembre 1927, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, che, prevedendo l'estensione dell'assistenza ai familiari dei marittimi, esclude dalle prestazioni il ricovero ospedaliero, ha creato un grave stato di disagio nella categoria dei pescatori. Infatti, mentre per i marittimi del traffico, in seguito alle pressanti richieste sindacali, accadde che gli armatori sottoscrissero accordi con i quali si accollarono l'onere del ricovero ospedaliero per un massimo di 180 giorni l'anno, per il settore della pesca il problema sussiste ancora in tutta la sua gravità, giacché il contratto collettivo del 28 ottobre 1942, nel regolamentare l'assistenza di malattia ai familiari dei pescatori, escluse il ricovero ospedaliero, tranne per i casi di parto, e da allora nessuna innovazione si è verificata nel settore.

Si presenta quindi indilazionabile l'esigenza di colmare tale lacuna, che è tanto più dolorosa per la categoria interessata, in quanto, proprio in questi ultimi anni, abbiamo assistito all'estensione dell'assistenza malattia, con la partecipazione finanziaria dello Stato, nei confronti di vaste categorie di lavoratori autonomi.

Purtroppo, nel caso dei pescatori, non è possibile far fronte all'onere derivante dalla estensione dell'assistenza ospedaliera con i

normali mezzi contributivi a carico della categoria: va rilevato, infatti, che i Consigli di amministrazione delle Casse marittime non hanno creduto neppure opportuno ritoccare le vigenti aliquote contributive del settore della pesca — pur essendo essa ad un livello inferiore a quello occorrente per fronteggiare l'onere delle prestazioni attuali — per non danneggiare una categoria che non è assolutamente in grado di sopportare nuovi aggravii: si è anzi, in certi casi, dovuto sospendere la riscossione dei contributi previdenziali per accertata impossibilità, da parte delle aziende, di provvedere agli adempimenti.

L'impossibilità di nuove imposizioni contributive è appunto la causa prima dell'attuale carenza assistenziale ai danni dei familiari dei pescatori; e il problema, allo stato dei fatti, non è superabile che con il ricorso al contributo dello Stato, al quale si dovrebbe affidare il compito non solo di riportare l'equilibrio nelle gestioni che, come abbiamo detto prima, sono in crisi, ma anche di fornire i mezzi per l'estensione dell'assistenza ospedaliera.

Studi effettuati dagli Uffici competenti del Ministero del lavoro hanno permesso di calcolare il contributo che si dovrebbe addossare allo Stato nella misura di 620 milioni di lire l'anno. Tali studi sono stati condotti prendendo a base il costo del ricovero ospe-

daliero già accertato per i familiari dei marittimi del traffico, considerate, però, alcune divergenze esistenti tra le due categorie.

Si è tenuto conto che:

1°) il costo medio del ricovero ospedaliero nella predetta categoria, nel 1960, era pari a lire 7.005 per assicurato anno, ossia per ciascun assicurato diretto rapportato a 300 giornate lavorative;

2°) la differenza nella composizione media del nucleo familiare fra traffico e pesca oscilla intorno al 50 per cento;

3°) le più disagiate condizioni di vita e soprattutto di abitazione dei pescatori comportano un più frequente ricorso al ricovero ospedaliero e tale maggiore frequenza è stata valutata nel 20 per cento.

Essendo 23.930 gli assicurati-anno della pesca (7.600 assistiti dalla Cassa Marittima Adriatica, 12.943 dalla Cassa Marittima Meridionale, 3.387 dalla Cassa Marittima Tirrena), si hanno le seguenti cifre:

L. 7.005 × 23.930 . . . »	167.629.650 +
50 per cento di cui al punto 2°) »	83.814.825 +
20 per cento di cui al punto 3°) »	33.525.930

Si ha quindi una somma di lire 284.969.405, arrotondabile a lire 300.000.000, in considerazione delle variazioni che dal 1960 ad oggi le cifre suddette hanno dovuto necessariamente subire.

Aggiungendo l'attuale passivo della pesca, che si riproduce costantemente in ciascun esercizio e che nel 1960 è stato di lire 319.105.510, si ottiene appunto la somma complessiva di lire 620 milioni annui proposta quale contribuzione dello Stato.

Si deve porre in evidenza che, nonostante il prevedibile incremento annuale dei costi delle prestazioni sanitarie e, in particolare, di quelle ospedaliere, il contributo statale è stato preventivato nel suddetto importo fisso tenuto conto dell'apporto che viene proposto per sanare il disavanzo di esercizio.

Va rilevato che il contributo non deve apparire troppo alto, soprattutto se posto in relazione alla portata sociale del provvedimento che viene incontro ad una delle categorie più disagiate e più meritorie.

Per tale ragione, sottoponiamo alla vostra attenzione la seguente proposta di legge che ci auguriamo possa avere la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assistenza ospedaliera è estesa, dal 1° luglio 1964, ai familiari considerati a carico dei marittimi dei natanti da pesca nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, nei limiti previsti per i familiari dei marittimi delle navi da traffico.

ART. 2.

Per gli oneri derivanti dal precedente articolo è concesso alle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, un contributo complessivo annuo a carico dello Stato di lire 300 milioni.

È altresì concesso alle Casse predette un contributo complessivo annuo di lire 320 milioni a carico dello Stato quale concorso in favore delle rispettive gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai marittimi dei natanti da pesca.

ART. 3.

La ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo fra le tre Casse marittime è effettuata annualmente, in rate semestrali posticipate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro:

a) sulla base del numero dei familiari dei marittimi dei natanti della pesca di cui al precedente articolo 1°) iscritti a ciascuna Cassa marittima per quanto concerne il contributo di 300 milioni di lire;

b) sulla base del numero dei marittimi della pesca e relativi familiari a carico iscritti a ciascuna Cassa marittima e tenuto conto della situazione delle rispettive gestioni delle assicurazione obbligatoria contro le malattia del settore pesca per quanto concerne il contributo di 320 milioni di lire.

ART. 4.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65 concernente il fondo occorrente a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.